

**DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE
TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
“INFERMIERISTICA” – SEDE DI REGGIO EMILIA (CLASSE L/SNT1)**

**Il Regolamento Didattico del Corso in Infermieristica - sede di
Reggio Emilia è attualmente in fase di revisione.**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7– Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8– Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag.
4 Art. 9 –Piani di studio	pag.
4	
Art. 10– Prova finale	pag. 4
Art. 11– Conseguimento della laurea	pag. 5
Art. 12– Tutorato	pag. 5
Art. 13– Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14– Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15- Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Infermieristica (L-SNT1), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.universitaly.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. L’accesso al corso avviene previo superamento di apposita prova secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a numero programmato a livello nazionale (Legge n. 264/99) e dal relativo Bando emanato da UniMoRE.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di *Biologia, Chimica*.

3. Come stabilito dall'art. 10 del citato DM n. 546 del 30 Giugno 2016, nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono idonei all'ammissione ai CdS i candidati comunitari e non comunitari che abbiano ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso (www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html).

Qualora se ne manifesti la necessità, sulla base degli esiti della prova di ammissione, il CCdS può attribuire

obblighi formativi aggiuntivi OFA da recuperare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati.

4. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono di norma in materiale didattico aggiuntivo fornito dai docenti dei moduli propedeutici, pubblicato su Dolly. Sul sito del CdS www.infermieristicare.unimore.it verrà segnalato il punteggio minimo da raggiungere nella prova di ammissione nei quesiti di Biologia, Biochimica e Fisica, al di sotto del quale lo studente si potrà vedere attribuire gli Obblighi Formativi Aggiuntivi. Sul sito gli studenti potranno verificare, attraverso il n. di matricola, l'eventuale attribuzione di OFA.

5. Qualora allo studente vengano assegnati OFA, se non li assolve entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un unico curriculum attivato secondo quanto indicato, per la corte di immatricolati di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.infermieristicare.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.infermieristicare.unimore.it.

3. Ad 1 CFU corrispondono 30 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 15 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art.5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività.

Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale

sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o discussione di casi clinici. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante una prova scritta e/o orale.

Per la verifica dei risultati dei tirocini viene utilizzata una Scheda di Valutazione dell'Apprendimento (SVAT). Per la verifica dei risultati dei tirocini effettuati presso sedi estere, il CdS utilizza la SVAT in doppia lingua (italiano e inglese). Per una corretta acquisizione della valutazione e conseguente riconoscimento dei CFU vengono utilizzati documenti predisposti dall'Ufficio Mobilità studentesca dell'Ateneo.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula, per ciascun modulo di Insegnamento, e il 100% delle ore di attività di laboratorio e di tirocinio. La frequenza delle attività didattiche, che prevede la firma di tutti i docenti responsabili dei moduli facenti parte di un Insegnamento, potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso, possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Tale possibilità può essere estesa anche ad altre categorie di studenti (ripetenti).

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di anni 5 anni per i contenuti teorici dalla data dell'esame e 2 anni per le attività di tirocinio. Dopo tale termine, il CCdS potrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti teorico-pratici, provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6– Iscrizione agli anni successivi

1. E' consentita l'iscrizione all'anno successivo agli studenti che, al termine della sessione di esame di settembre, siano in possesso di tutte le attestazioni di frequenza a tutti gli Insegnamenti; abbiano superato gli esami degli anni precedenti con eventuale debito non superiore a:

28 CFU dal 1° al 2° anno e 24 CFU dal 2° al 3° anno, nel rispetto delle propedeuticità previste dal CdS; dal computo sono esclusi i CFU a scelta dello studente.

Pertanto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 in merito al mancato assolvimento degli OFA, lo studente viene iscritto come ripetente:

- a) se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero di attestazioni di frequenza;
- b) se non ha conseguito il numero minimo di crediti previsto per l'ammissione all'anno di corso successivo;

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

4. In ciascun appello lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle attestazioni di frequenza.

L'elenco dettagliato delle propedeuticità previste per ciascun anno di corso è disponibile sul sito del CdS

www.infermieristicare.unimore.it.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è subordinato al superamento della prova di ammissione, prevista dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, presentando l'apposita domanda di norma entro il 31 ottobre.

Il trasferimento da altri CdS della classe L-SNT1 di altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute da parte della Commissione preposta del CdS secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b) se lo studente proviene da un CdS appartenente ad una classe diversa, riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL in relazione al numero di CFU ed ai programmi svolti nei diversi moduli di Insegnamento.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo/prova integrativa.

3. Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo Insegnamento superato presso un altro Ateneo e previsto come obbligatorio nell'offerta didattica programmata, la Commissione preposta dal CdS valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi CFU.

Art.9 – Piani di studio

1. All'interno del percorso formativo sono previste delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004; potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Il CdS può indicare attività formative ritenute preventivamente coerenti con il percorso formativo.

Esse sono registrate con una idoneità e il numero di CFU che a loro compete.

Il CdS rende disponibili sul sito www.infermieristicare.unimore.it le proposte di ALS, la cui coerenza con il percorso formativo è assicurata.

Art. 10 – Prova finale

1. La prova finale è organizzata, considerata la normativa nazionale e tenuto conto delle circolari ministeriali e interministeriali vigenti in materia, in due sessioni definite a livello nazionale; la prima, di norma, nel periodo di novembre-dicembre e la seconda nel periodo di marzo-aprile. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale è unica e si compone di:

- a) una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze, abilità teorico-pratiche, tecnico-operative e relazionali proprie dello specifico profilo professionale;
- b) un elaborato di tesi e sua dissertazione su tematiche specifiche della professione.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver superato con esito positivo tutti gli esami degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico del CdS.

La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera (inglese), preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro in lingua italiana.

Le modalità operative relative alla prova finale ed alla redazione dell'elaborato di tesi sono consultabili sul

sito del CdS www.infermieristicare.unimore.it.

2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla Commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra, avvengono di norma entro il 31 gennaio di ogni Anno Accademico, sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CdS.

3. La Commissione giudicatrice per la prova finale viene proposta dal CCdS al Rettore per la successiva nomina (art. 9 Regolamento Facoltà, emanato con Decreto Rettorale n. 80 del 5.05.2015); la Commissione è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, e comprende due membri designati dal Collegio/Ordine professionale.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale. Saranno inoltre considerati elementi rilevanti: accuratezza del metodo adottato per lo sviluppo del lavoro, padronanza dell'argomento, completezza della documentazione bibliografica, capacità di sintesi e capacità espositiva.

Alla prova finale può essere assegnato un punteggio massimo di 10 punti: 5 punti per la prova pratica e 5 punti per la tesi.

In caso di prova pratica insufficiente l'esame si interrompe e si ritiene non superato.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata rapportata a 110 dei voti conseguiti nei 20 esami di profitto;

b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale: la Commissione attribuisce 1 punto ulteriore ai candidati che presentano delle lodi nelle prove di profitto degli Insegnamenti.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art.12– Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

3. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della Legge n. 370/1999.

Art. 13– Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 - Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e <http://www.chimomo.unimore.it/site/home.html>.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15- Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed al sito del CdS.